# REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/71 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1971

relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71 (²), in particolare l'articolo 15,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari per l'applicazione di tale regolamento;

considerando che i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i prezzi d'intervento derivati, da un lato, e i premi, dall'altro, devono essere fissati rispettivamente anteriormente al 1º agosto e al 1º novembre, di ogni anno per il raccolto dell'anno successivo;

considerando che, per approntare le proposte concernenti tali fissazioni, la Commissione deve disporre dei dati definitivi sulla produzione dell'anno precedente, nonché d'informazioni provvisorie sul raccolto dell'anno in corso; che è opportuno che i dati e le informazioni vengano trasmessi regolarmente, in particolare, pur tenendo conto di eventuali differenze nel ciclo produttivo, a date che permettano la preparazione delle proposte in causa;

considerando che è altresì opportuno tener conto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70, che prevede che, qualora i quantitavivi presi a carico dagli organismi d'intervento superino, per una varietà e un raccolto dato una percentuale fissata della produzione e comunque un determinato quantitativo, la Commissione presenta una relazione al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello del raccolto; che è pertanto necessario disporre nei limiti del possibile dei relativi dati;

considerando che la valutazione dei prezzi ottenuti dai produttori per il tabacco in foglia che ha beneconsiderando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

# Articolo 1

- 1. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per ciascuna varietà di tabacco
- a) entro il 15 aprile,
  - le cifre di produzione del raccolto dell'anno precedente e
  - la stima delle superfici destinate alla coltura del tabacco per l'anno in corso.

Tuttavia, tali dati, se non possono essere integralmente comunicati alla data stabilita, devono comunque essere completati entro e non oltre il 15 giugno;

- b) entro il 15 luglio, la stima delle superfici investite a tabacco per l'anno in corso;
- c) entro il 15 settembre, la stima previsionale di produzione del raccolto dell'anno in corso.
- 2. Le cifre di produzione sono espresse in peso netto di tabacco in foglia.

ficiato del premio risulta unicamente dai dati iscritti nel certificato di premio istituito dal regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2596/70 (4); che è pertanto necessario che, dopo aver sottoposto a controllo il tabacco in foglia del raccolto in causa, gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati necessari relativi ai prezzi medi pagati per varietà e qualità ed ai quantitativi corrispondenti;

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1. (4) GU n. L 277 del 22. 12. 1970, pag. 7.

### Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione alle date di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per varietà per il tabacco del raccolto dell'anno precedente per il quale è stato chiesto il premio:

a) la media dei prezzi pagati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CEE) n. 1726/70;

b) la differenza media constatata fra la media dei prezzi pagati e il prezzo medio pagato per la qualità di riferimento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971.

Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI